



Comune di
Francavilla di Sicilia
Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 12-01-2022

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Francavilla di Sicilia con attivazione della DAD dal 13 gennaio fino al 23 gennaio 2022.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza

del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale: “Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”.

CHE il successivo comma 4 dell'art.1 del citato D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

RITENUTO che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24

dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie.

CHE a tal fine, con l'evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico "Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale";

PRESO ATTO di quanto concordato nella riunione del 07.01.2022 presso la Prefettura di Messina con il Commissario straordinario dell'ASP di Messina, ove è stata condivisa la proposta formulata dal Sindaco di Messina relativa sia alla dichiarazione della zona arancione e sia la chiusura degli Istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, per il periodo da 10 gennaio al 23 gennaio compreso;

VISTA la nota dell'Assessore alla Istruzione e Formazione prot. 055/Gab del 7/01/2022, con la quale, dopo avere preso atto delle conclusioni formulate dalla task force regionale riunitasi in pari data per esaminare le plurime segnalazioni pervenute da Enti ed Autorità Locali, organismi sindacali e di categoria, rappresentanze di genitori e degli studenti finalizzata alla riapertura in sicurezza delle istituzioni educative, "nell'intendimento di temperare l'applicazione della inderogabile norma nazionale con le rappresentate esigenze, nel condividere queste ultime, ha ritenuto di potere procedere, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, alla parziale modifica dell'A.A. 2021/2022, precedentemente adottato con D.A. n. 1187/5.7.2021 e ss.mm.ii., riducendone di tre giorni la originaria durata, pur sempre nel rispetto del numero minimo delle giornate scolastiche, e disponendo il rientro a scuola in presenza, dopo le festività natalizie, alla data del 13 gennaio p.v.";

RILEVATO pertanto che per effetto del superiore provvedimento il rientro a scuola in presenza è stato posticipato al 13 gennaio 2022;

CONSIDERATO alla data del 12 gennaio 2022 il contagio nel territorio comunale è ulteriormente aumentato e che pertanto l'imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza continua a costituire una possibile causa di aumento del contagio;

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art. 50 del TUELL;

SENTITE le Autorità Sanitarie locali che condividono la presente Ordinanza;

ORDINA

- Da giovedì 13 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 incluso, la chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale;
- Durante il superiore periodo di tempo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo

svolgimento delle attività scolastiche mediante la DID e/o la DAD, salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori;

- La conseguente sospensione del connesso servizio comunale di refezione scolastica;
- Le superiori disposizioni hanno efficacia dal 13 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 compreso.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;
Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Francavilla di Sicilia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata per opportuna e dovuta conoscenza e per ogni eventuale provvedimento consequenziale di competenza:

- Al Presidente della Regione Siciliana;
- A S.E. Prefetto di Messina;
- Al Sig. Questore di Messina;
- Ai Dirigenti scolastici;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia;
- Al Comando di Polizia Municipale di Francavilla di Sicilia
- Al Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche della Scuola;
- Al Commissario ad acta per l'emergenza Covid per la provincia di Messina
- All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Pulizzi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del DLGS 39/93”